

Foglio Informativo

FINANZIAMENTI CON GARANZIA DEL F.E.I. - FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (programma InvestEU)

RISERVATI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) E ALLE "SMALL-MID CAP"

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Viale America, 351 - ROMA (Italy), numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60 e capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, capitale sociale € 204.508.690,00 int. vers., numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA di Gruppo 16868201001, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it, Tel: 06 47911, e-mail: info@mcc.it.

IN CASO DI OFFERTA "FUORI SEDE"

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA <i>(compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi)</i>	
NOME E COGNOME, INDIRIZZO, TELEFONO, E-MAIL DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.	
QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO	
NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNATA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.	
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DELL'AVVISO "TABELLA TASSI USURA" CONTENENTE I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM) PREVISTI DALLA LEGGE N. 108/1996 E DELLA GUIDA PRATICA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO.	
(DATA)	(FIRMA)
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.	

CHE COS' È IL FINANZIAMENTO CON GARANZIA INVESTEU

Caratteristiche del Finanziamento e Finalità

Nell'ottica di favorire lo sviluppo di iniziative finalizzate alla crescita di **"PMI"** e **"Small Mid-Cap"** italiane operanti in qualsiasi settore, salvo restrizioni previste e di seguito dettagliate, la Banca ha sottoscritto un **Accordo di garanzia** con il Fondo Europeo degli Investimenti (FEI), avente ad oggetto il rilascio della garanzia, in presenza di specifici requisiti di ammissibilità, **su finanziamenti a medio/lungo termine per la realizzazione di investimenti** in linea con gli obiettivi politici e strategici dell'Unione Europea finalizzato a promuovere gli investimenti sostenibili: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; ripresa, crescita verde; investimenti sociali e competenze.

Il finanziamento con garanzia InvestEU è di natura chirografaria, a medio o lungo termine, e viene erogato dalla Banca per sostenere investimenti in beni/attività materiali e immateriali, in capitale circolante, trasferimenti di impresa.

La garanzia "InvestEU" prestata dal Fondo Europeo degli Investimenti è diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta. La garanzia non costituisce aiuto di Stato, poiché si tratta di risorse dell'Unione Europea, quindi non rientra tra le agevolazioni considerate aiuti *de minimis* (Regolamento CE n. 1407/2013).

La garanzia offre alle imprese la possibilità di accedere ai finanziamenti citati **a condizioni più favorevoli** rispetto a quelle che, altrimenti, si applicherebbero ad analoghe operazioni non supportate dalla garanzia InvestEU.

La concessione del finanziamento è subordinata alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Accordo di garanzia ed alla valutazione del merito creditizio da parte della Banca.

Il finanziamento vincola l'impresa ad una serie di obblighi connessi alla realizzazione dell'investimento ed all'utilizzo delle somme finanziate, resi noti all'impresa sia in fase di richiesta del finanziamento che al momento della sottoscrizione del contratto.

Il finanziamento ha natura rateale e un piano di ammortamento («francese» a rate costanti, bullet o revolving), a tasso fisso o variabile, con rate a periodicità trimestrale. Può avere una durata minima di 18 mesi e massima di 93 mesi (a cui si aggiungerà il solo periodo di preammortamento tecnico per un periodo massimo di 3 mesi). La durata è comprensiva di un periodo di preammortamento finanziario di massimo 9 mesi. Le operazioni bullet o revolving possono avere una durata massima di 3 anni.

Il finanziamento è concesso per l'importo minimo di 1.000.000,00 euro e massimo di 2.000.000,00 di euro.

La Banca offre due tipologie di finanziamento con garanzia InvestEU.

I finanziamenti **"INNOVATION AND DIGITALISATION PRODUCT"** sono finalizzati a supportare le imprese nell'adozione di tecnologie digitali e processi di innovazione, sostenendo le stesse nelle attività di Ricerca e Sviluppo, nelle scelte di investimenti innovativi o di trasformazione digitale dell'impresa.

I finanziamenti **"SUSTAINABILITY SMES AND SMALL MID-CAPS PRODUCT"** sono finalizzati a supportare le imprese "sostenibili" e la realizzazione di investimenti "green" da parte delle stesse, orientate alla **Green Transformation** e/o a realizzare investimenti sostenibili, contribuendo alla transizione ecologica e sostenibile e migliorando l'impatto ambientale della produzione.

Secondo quanto previsto nell'Accordo di Garanzia, fermo restando il limite di 2 milioni di euro per ogni operazione, la Banca può concedere più di un finanziamento con garanzia InvestEU alla medesima impresa, purché l'importo complessivo di operazioni non sia superiore a 8,25 milioni di euro. Tale ammontare massimo è elevabile sino a 16,5 milioni di euro solo in determinate circostanze previste dall'Accordo. Il settore manifatturiero è generalmente escluso dalla possibilità di elevare l'importo **fatta eccezione** per gli investimenti "green" realizzati in **Cohesion Regions** o **Just Transition Regions**.

Con riferimento all'importo massimo che la Banca può concedere occorre, in ogni caso, tener conto della percentuale massima di garanzia del FEI che la Banca può utilizzare per la copertura dell'investimento, in relazione ai singoli prodotti e/o obiettivi, pari al 70% dell'importo del finanziamento, elevabile all'80% per i finanziamenti concessi alle imprese stabilite nelle Regioni in Transizione (Abruzzo, Marche e Umbria) o nelle Regioni di Coesione (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

I finanziamenti possono essere concessi sino ad esaurimento del plafond messo a disposizione della Banca.

Soggetti finanziabili

I beneficiari del finanziamento sono le imprese inquadrabili nelle definizioni di **"PMI"** e **"Small Mid-Cap"**.

Sono definite PMI (Micro, Piccole e Medie Imprese) le aziende aventi i requisiti come definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, e cioè: (a) organico inferiore a 250 dipendenti (persone equivalenti a tempo pieno); (b) fatturato annuo inferiore/uguale a 50 milioni di euro o totale attivo inferiore/uguale a 43 milioni di euro.

Sono definite Mid-Cap le aziende (non PMI) con organico massimo di 499 dipendenti (persone equivalenti a tempo pieno).

Per accedere al finanziamento l'impresa deve presentare i requisiti previsti dall'Accordo di Garanzia, come elencati nell'**Appendice** in calce al presente foglio informativo, al **capitolo 1 – Criteri di ammissibilità dell'impresa ("destinatario finale")**, validi per entrambi i prodotti **"INNOVATION AND DIGITALISATION PRODUCT"** e **"SUSTAINABILITY SMES AND SMALL MID-CAPS PRODUCT"**.

Per ogni informazione e dettaglio è possibile consultare il sito di riferimento **Guarantees - EIF InvestEU**.

Settori esclusi

L'impresa che richiede il finanziamento non deve operare in uno dei settori/attività "esclusi" dal Fondo Europeo degli Investimenti. L'Accordo di garanzia prevede un elenco dettagliato dei settori e/o attività esclusi dal FEI, dei settori e/o attività/beni soggetti a restrizioni per il FEI, e di ulteriori specifiche attività escluse per il finanziamento InvestEU. Per il dettaglio si rimanda all'**Appendice** in calce al presente foglio informativo, al **capitolo 2 – Settori Esclusi**.

Obblighi del Beneficiario

L'impresa richiedente può ottenere il finanziamento, fatti salvi i requisiti di ammissibilità e la valutazione del merito creditizio, solo impegnandosi a rispettare inderogabilmente i seguenti obblighi:

- non utilizzare una sovvenzione proveniente da un programma dell'UE per rimborsare il finanziamento con garanzia InvestEU;
- non utilizzare il finanziamento con garanzia InvestEU per prefinanziare una sovvenzione proveniente da un programma dell'UE;
- garantire che la combinazione del sostegno del Fondo InvestEU e di altri programmi dell'UE non superi il costo totale del progetto sovvenzionato mediante il finanziamento con garanzia InvestEU;
- utilizzare il finanziamento con garanzia InvestEU esclusivamente per lo scopo specifico per cui è stato accordato.**

L'impresa richiedente dovrà inoltre garantire che qualsiasi istituzione dell'Unione Europea o organismo dell'Unione Europea autorizzato a verificare l'uso della garanzia nel contesto dello strumento di garanzia InvestEU e qualsiasi altro organismo o istituzione debitamente autorizzato ai sensi della legge applicabile che abbia diritto svolgere attività di audit o controllo ("Soggetti Rilevanti" per il Regolamento InvestEU), avranno il diritto di effettuare verifiche e controlli e di richiedere informazioni in merito al contratto di finanziamento concesso e alla sua esecuzione. L'impresa richiedente dovrà pertanto:

- consentire il monitoraggio a distanza e le visite e le ispezioni di monitoraggio da parte di ciascuno dei Soggetti sopra citati delle proprie operazioni aziendali, libri e registri;
- consentire ai Soggetti Rilevanti di visitare i siti, gli impianti e le opere finanziate dal FEI;
- consentire interviste condotte da ciascuno dei Soggetti Rilevanti ai propri rappresentanti e non ostacolare i contatti con rappresentanti o qualsiasi altra persona coinvolta o influenzata dallo strumento di garanzia InvestEU;
- consentire ai Soggetti Rilevanti di effettuare verifiche, controlli ed ispezioni sul posto e a tal fine consentire l'accesso ai propri locali durante il normale orario di ufficio;
- consentire la revisione dei propri libri e registri in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento InvestEU e di fare copie di questi e dei relativi documenti nella misura consentita dalla legge applicabile e come potrebbe essere richiesto;
- fornire tempestivamente, su richiesta, qualsiasi documento o informazione ad essa riconducibile ovvero al finanziamento e che debba essere inclusa in qualsiasi segnalazione della Banca o di qualsiasi Soggetto Rilevante ai sensi del Regolamento InvestEU.

La documentazione rilevante, in base alle disposizioni del Regolamento InvestEU, deve essere conservata e archiviata nelle forme e nei tempi previsti dal medesimo (e comunque fino a 5 anni dalla scadenza del finanziamento).

Investimenti finanziabili

Il finanziamento InvestEU deve rispettare determinati requisiti previsti dall'Accordo di garanzia, comuni ad entrambi i prodotti "INNOVATION AND DIGITALISATION PRODUCT" e "SUSTAINABILITY SMES AND SMALL MID-CAPS PRODUCT", dettagliati nell'**Appendice** in calce al presente foglio informativo, al **Capitolo 3 – Criteri di ammissibilità del finanziamento**.

Inoltre, per ciascun prodotto, l'Accordo di garanzia stabilisce criteri di ammissibilità del finanziamento specifici. L'elenco completo dei requisiti per singolo prodotto è consultabile sul sito Guarantees - EIF InvestEU. Tale portale contiene una serie di sezioni di interesse per approfondimenti, quale ad esempio la sezione ADVISORY SUPPORT.

Con particolare riferimento al prodotto "SUSTAINABILITY SMES AND SMALL MID-CAPS PRODUCT", si deve fare riferimento al documento ufficiale del FEI - "USE CASE DOCUMENT" – messo a disposizione delle imprese e degli intermediari (<http://www.eif.org/flagship-initiatives/investeu/sustainability-guarantee-information>) per fornire le Linee Guida per la valutazione di ammissibilità delle imprese e degli investimenti.

Inoltre, è possibile consultare il Green Checker per il Prodotto FEI (EIB Group Green Checker) che contiene due sezioni:

- Impresa Sostenibile: elenca i requisiti che un'impresa deve avere per poter essere definita sostenibile e i documenti da fornire per attestarlo;
- Investimento Sostenibile: consente all'utente di verificare se l'investimento sia o meno ammissibile.

Erogazione del finanziamento

Il finanziamento garantito dal FEI è un finanziamento a medio/lungo termine da rimborsare mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso fisso o variabile. I finanziamenti possono essere anche con piano di ammortamento bullet o revolving.

È di tipo "chirografario" e può essere erogato per un importo minimo di 1 milione di euro e un importo massimo di 2 milioni di euro.

Può avere una durata minima di 18 mesi e massima di 93 mesi (a cui si aggiungerà il solo periodo di preammortamento tecnico per un periodo massimo di 3 mesi). La durata è comprensiva di un periodo di preammortamento finanziario di massimo 9 mesi.

L'erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione su un conto corrente dedicato intestato all'impresa richiedente su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento.

Garanzie

La Garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) è diretta, escutibile “a prima richiesta”. Il costo della garanzia è a carico della Banca.

La **percentuale di garanzia** che la Banca può utilizzare è pari al 70% dell'importo del finanziamento, elevabile all'80% per i finanziamenti concessi alle imprese stabilite nelle Regioni in Transizione (Abruzzo, Marche e Umbria) o nelle Regioni di Coesione (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

L'ammissione alla garanzia è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Accordo di Garanzia e alla valutazione del merito creditizio, tenendo conto anche dell'ordine cronologico di richiesta dei finanziamenti e della disponibilità del plafond stabilito dal FEI.

È possibile integrare la copertura FEI con le ordinarie forme di garanzia personali, in funzione delle valutazioni di merito creditizio del Cliente, nonché attingere alla provvista BEI.

I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Ove per la determinazione del tasso di interesse la Banca utilizzi il valore di un indice di riferimento, da sommare ad un certo spread, occorre tener presente l'eventuale previsione di un tasso minimo (cosiddetto “floor”). In tal caso, il tasso fisso da applicare al finanziamento non potrà essere inferiore al tasso minimo stabilito, anche nell'ipotesi in cui il valore dell'indice di riferimento, maggiorato dello spread, risultasse inferiore al predetto tasso minimo.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto a tasso variabile con “floor”: la Banca ha previsto l'inserimento di un tasso minimo di rimborso (cosiddetto “floor”). Questo significa che il tasso applicato non potrà essere inferiore al tasso minimo stabilito contrattualmente, anche nell'ipotesi in cui il valore dell'indice di riferimento, maggiorato dello spread, risultasse inferiore al predetto tasso minimo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Avvertenza

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima se a favore del Cliente, ovvero massima se a favore della Banca, e sono valide sino a nuovo avviso.

In ogni caso le singole operazioni tengono conto della normativa tempo per tempo vigente, in particolare in materia di usura.

TASSO FISSO

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

11,28 %

TAEG calcolato al tasso di interesse del **10,100 %** (Indice di riferimento IRS a 7 anni del 29/09/2026 pari a 3,65 % maggiorato di uno spread pari a 6,45 %) e relativo ad un finanziamento stipulato con contratto in atto unico (ossia con erogazione dell'intero capitale finanziato in unica soluzione) avente le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 1.000.000,00, durata di 7 anni, spese di istruttoria pari a 2,00 % dell'importo finanziato, spese di incasso rata trimestrale pari a € 5,00, imposta sostitutiva pari a 0,25 % dell'importo finanziato, spese annuali di invio del documento di sintesi in modalità cartacea di € 0,00.

Si precisa che l'esempio del TAEG indicato non include le altre spese e commissioni che il Cliente deve corrispondere in base alla specifica operazione di finanziamento sottoscritta, non quantificabili preventivamente.

VOCI		COSTI
IMPORTO FINANZIABILE		Importo minimo € 1.000.000,00 Importo massimo € 2.000.000,00
DURATA (comprensiva di preammortamento massimo di 9 mesi)		minimo 18 mesi, massimo 93 mesi (a cui si aggiunge il solo periodo di preammortamento tecnico per un periodo massimo di 3 mesi)
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (*)	INDICE DI RIFERIMENTO + SPREAD (TASSO MINIMO: spread dell'operazione) 10,100 %
	INDICE DI RIFERIMENTO (**)	IRS (INTEREST RATE SWAP) EURO LETTERA della stessa durata del finanziamento rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente la data di stipula del contratto di finanziamento, pubblicato dai principali <i>info provider</i> di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore), arrotondato per eccesso ai 5 centesimi superiori del secondo decimale
	SPREAD	6,45 %
	TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO (tecnico e/o finanziario)	uguale al TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO sopra riportato
	TASSO DI MORA	tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali

Si precisa che le altre condizioni economiche sono riportate nella sezione "CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO".

(*) Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso da quello riportato in tabella, in relazione all'andamento dell'indice al momento della stipula. TASSO MINIMO: spread dell'operazione. Il tasso indicato in tabella è calcolato ipotizzando che il finanziamento sia di durata pari a 7 anni e che, pertanto, l'indice di riferimento IRS sia quello a 7 anni.

(**) Ove non sia prevista la rilevazione dell'indice IRS della stessa durata del finanziamento occorre far riferimento all'indice IRS della durata immediatamente superiore (ad esempio, per un finanziamento di durata pari a 2 anni e mezzo si fa riferimento all'indice IRS della durata di 3 anni).

TASSO VARIABILE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

10,19 %

TAEG calcolato al tasso di interesse del **9,100 %** (Indice di riferimento Euribor 3 mesi 360 del 29/09/2026 pari a 2,65 % maggiorato di uno spread pari a 6,45 %) e relativo ad un finanziamento stipulato con contratto in atto unico (ossia con erogazione dell'intero capitale finanziato in unica soluzione) avente le seguenti caratteristiche: importo finanziato di € 1.000.000,00, durata di 7 anni, spese di istruttoria pari a 2,00 % dell'importo finanziato, spese di incasso rata trimestrale pari a € 5,00, imposta sostitutiva pari a 0,25 % dell'importo finanziato, spese annuali di invio del documento di sintesi in modalità cartacea di € 0,00.

Si precisa che l'esempio del TAEG indicato non include le altre spese e commissioni che il Cliente deve corrispondere in base alla specifica operazione di finanziamento sottoscritta, non quantificabili preventivamente.

VOCI			COSTI
	IMPORTO FINANZIABILE		Importo minimo € 1.000.000,00 Importo massimo € 2.000.000,00
	DURATA (comprensiva di preammortamento massimo di 9 mesi)		minimo 18 mesi, massimo 93 mesi (a cui si aggiunge il solo periodo di preammortamento tecnico per un periodo massimo di 3 mesi)
TASSI	TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO (*)	INDICE DI RIFERIMENTO + SPREAD (TASSO MINIMO: spread dell'operazione)	9,100 %
	INDICE DI RIFERIMENTO		EURIBOR 3 MESI quotazione puntuale 360, rilevata, in fase di stipula, alle ore 11:00, ora dell'Europa Centrale, dal cd. Comitato di Gestione dell'Euribor (EMMI – European Money Markets Institute, o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'EURIBOR), del penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente quello di variazione del tasso, diffusa sui principali circuiti telematici (es. http://it.euribor-rates.eu) e pubblicata sulla stampa specializzata, con arrotondamento per eccesso ai 5 centesimi superiori del secondo decimale. L'aggiornamento del parametro viene rilevato allo stesso modo il penultimo giorno lavorativo bancario del trimestre di riferimento della variazione del tasso.
	SPREAD		6,45 %
	TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO (tecnico e/o finanziario)		uguale al TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO sopra riportato
	TASSO DI MORA		tasso del finanziamento maggiorato di 3 punti percentuali

Si precisa che le altre condizioni economiche sono riportate nella sezione "CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO".

(*) Il tasso sarà aggiornato e rideterminato, trimestralmente (il primo giorno anche non lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre), sulla base dell'indice di riferimento e dei criteri sopra indicati e resterà valido per tutto il trimestre di riferimento (gennaio/marzo, aprile/giugno, luglio/settembre e ottobre/dicembre) - TASSO MINIMO: spread dell'operazione.

Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso da quello riportato in tabella, in relazione all'andamento dell'indice di riferimento al momento della stipula. Il tasso indicato in tabella è calcolato ipotizzando che il finanziamento sia di durata pari a 7 anni e che l'indice di riferimento Euribor sia quello a 3 mesi.

N.B. Trattandosi di finanziamento a tasso variabile, si specifica che il tasso di interesse e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo che il valore dell'indice di riferimento resti immutato per tutta la durata del contratto.

CONDIZIONI ECONOMICHE COMUNI A ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO

VOCI		COSTI		
SPESE	SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	ISTRUTTORIA	2,00 %	
	SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	INCASSO RATA	€ 5,00	
		INVIO COMUNICAZIONI (a clienti o eventuali garanti)	Costo per ogni comunicazione periodica	- a mezzo posta ordinaria € 0,00 - on-line € 0,00
			Spese per invio comunicazioni	€ 1,00 <i>N.B. La spesa è pari a zero laddove la comunicazione abbia ad oggetto una "proposta di modifica unilaterale del contratto", ai sensi del D. Lgs. n. 141 del 13.08.2010 e successive modificazioni ed integrazioni.</i> oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto
			Spese produzione e invio certificazione interessi	€ 1,00
			Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi	€ 1,00
			SPESE DI CERTIFICAZIONE INTERESSI PASSIVI	€ 10,00
			SPESE DI CERTIFICAZIONE BILANCIO	€ 60,00
			DIRITTI DI ACCOLLO/VOLTURA DEL FINANZIAMENTO A CARICO DEL SOGGETTO ACCOLLANTE (L'importo sarà addebitato in sede di emissione prima rata)	0,25% (calcolata sull'ammontare della singola quota oggetto di accollo/voltura) con un minimo di € 250,00
			COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA PER ESTINZIONE ANTICIPATA (calcolata sull'importo restituito anticipatamente)	3,00% in caso di finanziamento a tasso fisso 1,00% in caso di finanziamento a tasso variabile
			SPESE DI SMOBILIZZO/ RECUPERO DEL CREDITO, IN CASO DI DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO OVVERO IN PRESENZA DI RATE DI RIMBORSO/ AMMORTAMENTO INSOLUTE	spese di costituzione in mora € 10,00 spese per ogni sollecito di pagamento effettuato € 5,00 spese di recupero a qualunque titolo sostenute, ivi comprese quelle per interventi domiciliari di esazione (per ogni € 500,00 o frazione di debito oggetto di recupero) € 30,00 spese legali sostenute recupero integrale
PIANO DI AMMORTAMENTO	TIPO DI AMMORTAMENTO	Francese (con quota capitale crescente)		
		Bullet		
		Revolving		
	TIPOLOGIA DI RATA	Per piano di ammortamento francese: costante (*) Per piano di ammortamento "Bullet": il piano prevede il pagamento, per l'intera durata del finanziamento, di rate di soli interessi e, in occasione dell'ultima scadenza prevista contrattualmente ovvero del rimborso anticipato, di una rata comprensiva dell'intero capitale finanziato e dell'ultima quota di interessi.		
PIANO DI AMMORTAMENTO	PERIODICITÀ DELLE RATE	trimestrale a scadenze fisse: 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12		

Note

(*) Ai sensi delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", la rata si intende costante quando "la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale":
nel finanziamento a tasso fisso per tutta la durata del finanziamento;

nel finanziamento a tasso variabile solo durante il periodo di vigenza del medesimo alla somma di indice di riferimento e spread). Pertanto, al variare del tasso di interesse della rata; l'importo ricalcolato resterà costante sino alla nuova variazione del tasso di interesse.

tasso di interesse (pari
cambia anche l'importo

Per il calcolo degli interessi, sia per il periodo di ammortamento che per quello di preammortamento, si fa riferimento:

- per finanziamento a tasso fisso anno commerciale su anno commerciale (360/360);
- per finanziamenti a tasso variabile giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (365/360).

Il preammortamento può essere tecnico o finanziario.

Il preammortamento tecnico è il periodo che precede l'inizio del pagamento del piano di rimborso del finanziamento (cd. Piano di ammortamento) e serve ad allineare l'inizio del pagamento del piano di ammortamento al primo giorno di calendario di un mese indipendentemente dal giorno di stipula.

Gli interessi di preammortamento tecnico, a cui sono applicate le stesse condizioni economiche previste per l'ammortamento, decorrono dalla data di erogazione del finanziamento e terminano l'ultimo giorno del mese di riferimento della prima rata (se il piano di rimborso prevede il pagamento delle rate con periodicità mensile il preammortamento tecnico dura sino all'ultimo giorno del mese di riferimento, se, invece, la periodicità delle rate è trimestrale il preammortamento tecnico dura sino all'ultimo giorno di riferimento del trimestre, e così via).

Il preammortamento finanziario è quello che può essere scelto dal cliente interessato a rinviare il pagamento della prima rata completa, pur avendo ricevuto il finanziamento completo. In questo caso il cliente rimborsa rate composte di soli interessi per il periodo di preammortamento concordato tra le parti.

Gli interessi di preammortamento finanziario decorrono dalla fine del preammortamento tecnico e terminano l'ultimo giorno del mese precedente l'inizio dell'ammortamento del finanziamento.

Il tasso di interesse di preammortamento tecnico o finanziario è pari al tasso di interesse del finanziamento.

I tassi e gli indicatori sopra riportati sono comunque fissati nei limiti dei tassi soglia previsti ai fini della legge sull'usura ai sensi dei Decreti Ministeriali tempo per tempo vigenti.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato sul sito internet della Banca www.mcc.it.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca
Spese notarili di identificazione	I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio

- Imposte e Tasse:

- in assenza di opzione per l'imposta sostitutiva:

Tassazione ordinaria

Imposta di bollo (solo per finanziamenti non regolati in conto corrente), imposta di registro e tasse sulle concessioni governative, se dovute.

N.B. Il recupero delle altre imposte indirette si effettua in ragione della tipologia di garanzia sul finanziamento concesso.

in conformità alle vigenti disposizioni di legge

- in caso di specifica opzione da parte della Banca:

Imposta sostitutiva

ex articolo 17, 1° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601, così come modificato dall'articolo 12, comma 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n.145.

0,25 %

(salvo i casi in cui è applicabile la diversa aliquota)

“Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento” (Piano “BMR”)

La Banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. “Regolamento BMR”, *Benchmark Regulation*) e successive modifiche e/o integrazioni, ha adottato un “Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento” (Piano “BMR”), nel quale sono definite le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Il piano indica uno o più indici di riferimento alternativi a cui la Banca può ricorrere per la sostituzione degli indici di riferimento per i quali sia sospesa la fornitura, indicando i motivi per i quali tali indici sostitutivi sarebbero alternative valide. Il piano viene costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione degli indici di riferimento ed è applicato nelle relazioni contrattuali con la clientela in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei relativi contratti finanziari, nel caso in cui questi ultimi non prevedano, ab origine, un indice di riferimento alternativo. Il piano “BMR”, costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito internet della Banca al percorso <https://www.mcc.it/documenti-per-la-trasparenza/>. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 118-bis “Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento” del TUB, qualora si verificasse la variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento la Banca comunicherà al cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, le modifiche o l'indice sostitutivo individuato ai sensi del Piano di Sostituzione periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Banca, salvo che la normativa vigente o l'Autorità di Vigilanza non dispongano diversamente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate ipotesi di cessazione o variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento: (i) le modifiche sostanziali alla metodologia, alle formule o alle altre modalità di determinazione dell'Indice di Riferimento o che lo stesso non sia più rappresentativo del mercato sottostante; oppure (ii) l'amministratore dell'Indice di Riferimento (“Amministratore”) annunci pubblicamente di aver cessato definitivamente (o per un periodo indeterminato) o che cesserà definitivamente (o per un periodo indeterminato) di fornire l'Indice di Riferimento o che lo stesso non possa essere utilizzato e, alla relativa data, non vi sia un sostituto Amministratore che continui a fornire l'Indice di Riferimento predetto. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

ULTIME RILEVAZIONI DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Data	Indice	Valore
29/09/2026	IRS EURO LETTERA a 2 ANNI del penultimo giorno lavorativo del mese precedente la data di stipula del contratto di finanziamento	3,60 %
29/09/2026	IRS EURO LETTERA a 3 ANNI del penultimo giorno lavorativo del mese precedente la data di stipula del contratto di finanziamento	3,65 %
29/09/2026	IRS EURO LETTERA a 4 ANNI del penultimo giorno lavorativo del mese precedente la data di stipula del contratto di finanziamento	3,65 %
29/09/2026	IRS EURO LETTERA a 5 ANNI del penultimo giorno lavorativo del mese precedente la data di stipula del contratto di finanziamento	3,65 %
29/09/2026	IRS EURO LETTERA a 6 ANNI del penultimo giorno lavorativo del mese precedente la data di stipula del contratto di finanziamento	3,65 %
29/09/2026	IRS EURO LETTERA a 7 ANNI del penultimo giorno lavorativo del mese precedente la data di stipula del contratto di finanziamento	3,65 %
29/09/2026	IRS EURO LETTERA a 8 ANNI del penultimo giorno lavorativo del mese precedente la data di stipula del contratto di finanziamento	3,70 %
29/09/2026	Euribor 3 Mesi quotazione 360 Rilevazione puntuale del penultimo giorno lavorativo bancario del mese precedente quello di variazione del tasso	2,65 %

ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il finanziamento prima del termine convenuto per la scadenza dello stesso, mediante la restituzione anticipata delle somme dovute. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale.

In caso di rimborso parziale anticipato del capitale, le rate residue di ammortamento saranno ricalcolate in funzione del nuovo debito residuo e saranno ridotte sia in termini di interessi che di quota capitale.

Sia nel caso di estinzione anticipata parziale che totale, unitamente al capitale, dovranno essere pagati gli interessi maturati, a partire dal primo giorno successivo a quello di pagamento dell'ultima rata, sino al giorno "di valuta" dell'estinzione, sul capitale da rimborsare. In ogni caso, il rimborso anticipato, parziale o totale, potrà essere perfezionato solo dopo che il Cliente abbia provveduto al pagamento di eventuali somme arretrate a qualsiasi titolo dovute.

Per il rimborso anticipato del finanziamento la Banca prevede l'applicazione della commissione per estinzione anticipata, salvo i casi in cui tale compenso non sia dovuto ai sensi della normativa di riferimento per la specifica operazione di finanziamento e a seconda della natura giuridica del Cliente.

Risoluzione

La Banca ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale di finanziamento, al verificarsi di specifiche cause di decadenza del Cliente dal beneficio del termine nonché qualora non risultassero adempiute le altre obbligazioni o condizioni definite contrattualmente, con conseguente diritto di esigere dal Cliente l'immediata e totale estinzione del debito derivante dal finanziamento, in linea capitale, interessi ed accessori.

Oltreché nel caso in cui si verificano determinate condizioni specificamente previste nel Contratto, la Banca - poiché il Finanziamento e le condizioni ad esso applicate sono concessi nel presupposto della Garanzia messa a disposizione dal FEI - avrà facoltà di recedere dal Contratto in tutti i casi in cui la Garanzia venga meno per qualsivoglia causa, anche indipendente dalla volontà delle parti.

Sempre che sussistano le condizioni per il mantenimento del Finanziamento, la Banca si riserva la facoltà di proseguire rinegoziando il tasso di interesse alle condizioni di mercato vigenti tempo per tempo.

Portabilità

Il Cliente ha diritto di trasferire il contratto di finanziamento presso altra Banca e, viceversa, di ottenere dalla propria un nuovo finanziamento a seguito di trasferimento da altra Banca. Tale facoltà di surrogazione, di cui all'articolo 1202 del codice civile, comporta che la Banca surrogata subentri nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

Ai sensi dell'art. 120-quater del D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario), ai soli contratti di finanziamento conclusi con persone fisiche o micro-imprese [come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11], in caso di surrogazione del finanziamento le Banche sono obbligate ad osservare le seguenti disposizioni:

La surrogazione comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e la Banca subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura (fatta salva la facoltà del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere).

Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, le Banche non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.

È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

La surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il Cliente chiede alla Banca surrogata di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sulla Banca surrogata, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause alla stessa imputabili.

concessione del
si svolgono secondo

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto avviene contestualmente al pagamento dell'ultima rata di rimborso prevista dal contratto.

Reclami e condizioni di procedibilità della domanda giudiziale

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Viale America, 351 00144 Roma - fax +39 06 4791 2784 - email: sectionlegalebanca@mcc.it - pec: reclami@postacertificata.mcc.it) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La Guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.mcc.it.

Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Ai sensi della vigente normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28, il Cliente, prima di esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, con assistenza di un avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore originario (accollato) ed un terzo (debitore accollante) che si impegna a pagare il debito al creditore. Pertanto, il terzo si impegna a pagare alla Banca il debito residuo del debitore originario.
Amministratore di un indice di riferimento (benchmark)	L'amministratore di un indice di riferimento è la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice di riferimento e, in particolare, amministra il regime per la determinazione dell'indice di riferimento, raccoglie e analizza i dati, determina l'indice di riferimento e lo pubblica.
Amministratore dell'indice di riferimento EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)	EMMI (European Money Markets Institute).
Amministratore dell'indice di riferimento IRS (Interest Rate Swap)	ICE Benchmark Administration Limited – IBA.
Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate.
Euribor	Euribor è l'acronimo di "Euro Interbank Offered Rate", traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro" ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente, sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), da EMMI (European Money Markets Institute) o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso. EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor". Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI per la rilevazione dell'Euribor, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In mancanza di rilevazione temporanea verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. In mancanza di rilevazione definitiva dell'Euribor sarà utilizzato l'indice di riferimento di mercato che, nel rispetto del citato Regolamento UE 2016/1011, verrà individuato per sostituire l'Euribor. L'indice Euribor è pubblicato dai principali <i>info provider</i> di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore).
Imposta sostitutiva	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo).
Indice di riferimento (benchmark)	Il Regolamento UE n. 1011/2016, all'art. 3, paragrafo 1, punto 3), fornisce la seguente definizione di "Indice di riferimento

	(benchmark)": un indice di riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance. Esempi indici di riferimento: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), IRS (Interest Rate Swap).
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardo pagamento delle rate.
IRS	IRS è l'acronimo di "Interest Rate Swap" traducibile come "tasso di scambio degli interessi", ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente per la valuta Euro (EurIrs) da ICE Benchmark Administration Limited - IBA con sede nel Regno Unito (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). In particolare, l'indice rappresenta la quotazione Mid Market dell'IRS rilevato alle ore 11:00 am da ICE e pubblicato dai principali <i>info provider</i> di finanza (es. Bloomberg e Reuters), nonché dai principali quotidiani finanziari (es. Il Sole 24 Ore). Per ulteriori dettagli si rimanda alla pagina internet " https://www.theice.com/iba/isdafix ".
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale, quota interessi corrispettivi e eventuali oneri di incasso rata), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il finanziamento); - eventuali oneri di incasso rata.
Spread	Maggiorazione applicata all'indice di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il cliente. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Tasso che regola il periodo di preammortamento del finanziamento, ossia quello antecedente l'inizio del piano di ammortamento, nel quale il piano di rimborso del finanziamento si compone di rate di soli interessi.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
Tasso fisso	Tasso di interesse che NON varia per tutta la durata del finanziamento
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.

Appendice

Capitolo 1 – Criteri di ammissibilità dell'impresa ("destinatario finale")

1. Il Destinatario Finale deve essere stabilito e operare in almeno uno dei seguenti territori: Paesi Ammissibili oppure, per i Prodotti Tematici diversi dal Prodotto Microfinanza, dal Prodotto Imprenditoria Sociale e dal Prodotto Competenze e Istruzione, Altri Paesi Partecipanti oppure, nel caso di persone fisiche, deve essere residente in almeno uno dei suddetti territori, salvo quanto diversamente previsto in uno Specifico Allegato Tematico. *[Momento di verifica del requisito: Data di sottoscrizione del contratto]*
2. Il Destinatario Finale non deve essere costituito o stabilito in una Giurisdizione Non Conforme, salvo nel caso di attuazione NCJ. *[Momento di verifica del requisito: Data di sottoscrizione del contratto]*
3. Il Destinatario Finale non deve essere coinvolto in Attività Illecite. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
4. Il Destinatario Finale non è un Soggetto Sanzionato. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
5. Il Destinatario Finale non viola Misure Restrittive. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
6. Il Destinatario Finale, per quanto a sua conoscenza, non si trova in una Situazione di Esclusione. *[Momento di verifica del requisito: Data di sottoscrizione del contratto]*
7. Se il Destinatario Finale (diverso da una persona fisica che conclude l'Operazione con il Destinatario Finale a titolo personale e non quale impresa che svolge un'attività economica) è stabilito o costituito in un Paese elencato per HPTR nell'Allegato I e/o II delle conclusioni del Consiglio dell'UE sulla lista aggiornata delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, esso non beneficia di alcun HPTR, come attestato da un'autodichiarazione del Destinatario Finale resa per iscritto all'Intermediario. *[Momento di verifica del requisito: Data di sottoscrizione del contratto]*
8. Qualora il Destinatario Finale sia una Small Mid-Cap, esso deve aver fornito l'Autodichiarazione relativa al Limite per Obbligato (Obligor Limit Self-Declaration). *[Momento di verifica del requisito: Data di sottoscrizione del contratto]*
9. Il Beneficiario Finale non deve essere attivo in uno o più dei Settori e/o Attività Esclusi dall'EIF (ad eccezione dei settori indicati ai paragrafi 11 (Tabacco) e 12 (Gioco d'azzardo)). *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
10. Il Beneficiario Finale non deve essere attivo in uno o più dei settori indicati ai paragrafi 11 (Tabacco) e 12 (Gioco d'azzardo) dei Settori e/o Attività Esclusi dall'EIF. Tuttavia, questo criterio di ammissibilità non si applica qualora l'attività principale del Beneficiario Finale non sia registrata in uno dei codici NACE elencati ai paragrafi 11 (Tabacco) e 12 (Gioco d'azzardo) dei Settori e/o Attività Esclusi dall'EIF, e: a. meno del 10% (dieci per cento) dei ricavi annuali del Beneficiario Finale deriva da tali attività, oppure
b. l'Importo Principale Impegnato della Transazione del Beneficiario Finale è inferiore o uguale a EUR 50.000. *[Momento di verifica del requisito: Data di sottoscrizione del contratto]*
11. Il Beneficiario Finale non deve avere la propria Attività Principale in uno o più dei settori e/o attività elencati tra i Settori e/o Attività Soggetti a Restrizione dell'EIF. Tuttavia, nei casi in cui l'Attività Principale del Beneficiario Finale rientri in uno o più dei settori indicati al paragrafo 14 (industrie e settori ad alta intensità energetica e/o ad elevate emissioni di CO₂) (ad eccezione del punto (iii) (fabbricazione di composti azotati e fertilizzanti contenenti composti azotati)) dei Settori e/o Attività Soggetti a Restrizione dell'EIF, questo criterio di ammissibilità non si applica qualora l'Importo Principale Impegnato della Transazione del Beneficiario Finale sia inferiore o uguale a EUR 50.000. *[Momento di verifica del requisito: Data di sottoscrizione del contratto]*

Capitolo 2 – Settori esclusi

PARTE A - ELENCO DEI SETTORI ESCLUSI E/O DELLE ATTIVITÀ ESCLUSE dal FEI

1. Carceri e centri di detenzione di qualsiasi tipo (come istituti correttivi o stazioni di polizia con strutture di detenzione).
2. Qualsiasi attività che comporti un degrado, una conversione o una distruzione significativa di habitat critici.
3. Conversione di foreste naturali in piantagioni. Ciò include foreste irrigate, disboscamento, taglio raso o degrado (e concessioni commerciali su) foreste naturali tropicali o foreste ad alto valore di conservazione in tutte le regioni, nonché l'acquisto di attrezzature per il disboscamento a tale scopo.
4. Estrazione di risorse minerarie dai fondali marini profondi.
5. Estrazione o sfruttamento minerario di minerali e metalli provenienti da aree di conflitto.
6. Clonazione riproduttiva umana e animale.
7. Qualsiasi attività che coinvolga animali vivi a fini scientifici o sperimentali, inclusa la modifica genetica e l'allevamento di tali animali.
8. Commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media.
9. Progetti con finalità politiche o religiose.
10. Produzione o commercio di armi e munizioni, inclusi esplosivi e armi sportive.
11. Tabacco: progetti finalizzati alla produzione, fabbricazione, trasformazione o distribuzione di tabacco.
12. Gioco d'azzardo: attività di gioco d'azzardo e relative attrezzature, strutture alberghiere con casinò interni.

PARTE B – ELENCO DEI SETTORI E/O DELLE ATTIVITÀ SOGGETTI A RESTRIZIONI per il FEI

1. Estrazione, lavorazione, trasporto e stoccaggio del carbone.
2. Esplorazione, produzione, raffinazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio del petrolio.
3. Esplorazione, produzione, liquefazione, rigassificazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio del gas naturale.
4. Produzione di energia elettrica, comprese le centrali termoelettriche, che superano lo standard di prestazione sulle emissioni (ossia 250 grammi di CO₂ equivalente per kWh di elettricità), applicabile agli impianti alimentati da combustibili fossili e a quelli di cogenerazione. Include anche le centrali geotermiche con emissioni nel ciclo di vita superiori a 100 gCO₂e/kWh.
5. Progetti nel settore minerario.
6. Energia nucleare e attività manifatturiere nel settore nucleare (quali la lavorazione del combustibile nucleare, l'arricchimento dell'uranio, il ritrattamento del combustibile irradiato).
7. Energia idroelettrica.
8. Incenerimento dei rifiuti; raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi.
9. Ricerca, sviluppo, produzione e/o commercializzazione di attrezzature o infrastrutture destinate all'uso militare o di polizia.
10. Progetti nel settore sanitario con unità di sicurezza o forensi.
11. Progetti a scopo di lucro nel settore dell'istruzione (scuole dell'infanzia, primarie e secondarie) situati al di fuori dell'Unione Europea.
12. Produzione di aeromobili alimentati con combustibili tradizionali e dei relativi macchinari (sottoattività NACE 30.30).

13. Trasporto aereo alimentato con combustibili tradizionali, aeroporti e attività di trasporto aereo convenzionale (sotto-attività NACE 51.10, 51.21 e 52.23).

14. Industrie e settori ad alta intensità energetica e/o ad elevate emissioni di CO₂ (classificazione NACE, 4 cifre):

- Produzione di nero di carbonio, carbonato di sodio e cloro (parte del codice NACE 20.13: produzione di altri prodotti chimici inorganici di base).
- Produzione di altri prodotti chimici organici di base (NACE 20.14).
- Produzione di composti azotati e fertilizzanti contenenti azoto (sotto-attività del codice NACE 20.15).
- Produzione di materie plastiche in forme primarie (NACE 20.16).
- Produzione di cemento (NACE 23.51).
- Produzione di ferro, acciaio di base e ferroleghe (NACE 24.10).
- Produzione di tubi, condotte, profili cavi e relativi raccordi in acciaio (NACE 24.20).
- Produzione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio (NACE 24.30, inclusi 24.31– 24.34).
- Produzione di alluminio (NACE 24.42).

PARTE C – BENI SOGGETTI A RESTRIZIONI

Per "Bene soggetto a restrizione" si intende uno qualsiasi dei beni mobili per il trasporto elencati di seguito.

Autovetture

Veicoli per i quali le corrispondenti soglie di emissione diretta di CO₂ superano 115 g CO₂/km secondo la procedura WLTP (Worldwide Light-duty Vehicle Test Procedure) - Procedura WLTP (Procedura mondiale armonizzata per veicoli leggeri), calcolate per singolo veicolo (per calcolare consumi di carburante, emissioni di CO₂, autonomia dei veicoli (anche elettrici)).

Furgoni / Veicoli commerciali leggeri

Veicoli per i quali le corrispondenti soglie di emissione di CO₂ superano 182 g CO₂/km secondo la procedura WLTP, calcolate per singolo veicolo.

Autocarri / Veicoli pesanti (HDV)

Configurazione assi e telaio	Sottogruppo veicolo	Valore di riferimento (gCO ₂ /t-km)
Autocarro rigido, 4x2, GVW > 16 t	4-UD	307,23
	4-R D	197,16
	4-L H	105,96
Trattore, 4x2, GVW > 16 t	5-RD	84
	5-LH	56,6
Autocarro rigido, 6x2	9-RD	110,98
	9-LH	65,16
Trattore, 6x2	10-RD	83,26
	10-LH	58,26

Ulteriori restrizioni:

- Autocarri (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli appartenenti ai sottogruppi di veicoli pesanti) diversi da quelli che:
 1. soddisfano gli standard "EURO VI" o superiori e non rientrano nei gruppi di configurazione a 4 assi indicati sopra; oppure
 2. nel caso dei veicoli per la raccolta rifiuti, soddisfano gli standard "EURO V" o superiori.
- Veicoli destinati al trasporto di combustibili fossili o di combustibili fossili miscelati con combustibili alternativi.

Veicoli di categoria L (veicoli a 2 e 3 ruote e quadricicli)

qualsiasi veicolo di tale tipo diverso da quelli a emissioni dirette zero.

Trasporto pubblico: tram, metropolitane e autobus (urbani e interurbani)

- ☐ qualsiasi bene mobile di tale tipo diverso da quelli a emissioni dirette zero (tram, metropolitane e autobus) destinati a servizi urbani e suburbani.
- ☐ per i soli autobus interurbani (non urbani o suburbani), qualsiasi bene mobile di tale tipo diverso dagli autobus con motore a combustione.

Treni

qualsiasi treno diverso da quelli a emissioni dirette zero.

Treni bimodali

qualsiasi treno diverso da quelli che:

- hanno emissioni dirette di CO₂ pari a zero (allo scarico) quando operano su tratte dotate della necessaria infrastruttura; e
- utilizzano un motore convenzionale solo dove tale infrastruttura non è disponibile.

Veicoli destinati al trasporto di combustibili fossili

veicoli destinati al trasporto di combustibili fossili o di combustibili fossili miscelati con combustibili alternativi.

Imbarcazioni per vie navigabili interne

- (a) qualsiasi imbarcazione diversa da quelle a emissioni dirette zero.
- (b) qualsiasi imbarcazione diversa da quelle alimentate esclusivamente da biocarburanti avanzati o combustibili sintetici sostenibili, garantiti tramite progettazione tecnologica o monitoraggio continuo e verifica da parte di terzi.
- (c) imbarcazioni per il trasporto passeggeri diverse da quelle ibride o a doppia alimentazione che ricavano almeno il 50% dell'energia da combustibili a emissioni dirette zero (allo scarico) o da alimentazione elettrica tramite collegamento esterno.
- (d) nei casi in cui non sia tecnicamente ed economicamente possibile conformarsi a soluzioni a emissioni dirette zero, imbarcazioni per il trasporto merci con emissioni dirette superiori a 28,3 gCO₂ equivalente per tonnellata-km (gCO₂e/tkm).

(e) imbarcazioni destinate al trasporto di combustibili fossili o di combustibili fossili miscelati con combustibili alternativi.

Navi marittime e costiere

- (a) qualsiasi nave di questo tipo diversa da quelle a emissioni dirette zero.
- (b) qualsiasi nave di questo tipo diversa da quelle alimentate esclusivamente da biocarburanti avanzati o da combustibili sintetici sostenibili, garantiti tramite progettazione tecnologica o monitoraggio continuo e verifica da parte di terzi.
- (c) navi per il trasporto merci diverse da quelle ibride e a doppia alimentazione che ricavano almeno il 25% della loro energia da combustibili a zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂ o da alimentazione elettrica plug-in per il loro funzionamento normale.
- (d) laddove non sia tecnologicamente ed economicamente fattibile conformarsi ai requisiti delle navi a emissioni dirette zero:
 - navi diverse da quelle con un valore dell'Indice di Progettazione per l'Efficienza Energetica (EEDI) inferiore del 10% rispetto ai requisiti EEDI49 applicabili al 1° aprile 2022, qualora siano in grado di operare con combustibili a zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂50 o con combustibili provenienti da fonti rinnovabili;
 - per le navi passeggeri: navi diverse da quelle ibride e a doppia alimentazione che ricavano almeno il 25% della loro energia da combustibili a zero emissioni dirette (allo scarico) di CO₂ o da alimentazione elettrica plug-in per il loro funzionamento normale;
 - per le navi da trasporto merci, solo quando si può dimostrare che sono utilizzate esclusivamente per servizi costieri e di corto raggio progettati per consentire il trasferimento modale delle merci attualmente trasportate via terra verso il mare: navi da trasporto merci per le quali le emissioni dirette superano 28,3 gCO₂ equivalente per tonnellata-chilometro (gCO₂e/tkm);
 - navi che soddisfano i criteri di cui alle lettere (b) o (c) sopra.
- (e) navi che utilizzano esclusivamente combustibili convenzionali (oli combustibili, gasolio/diesel, benzina).
- (f) navi dedicate al trasporto di combustibili fossili o di combustibili fossili miscelati con combustibili alternativi.

Ammodernamento (retrofitting) di navi per vie navigabili interne e di navi marittime e costiere.

Fatta eccezione per le misure e gli interventi di adeguamento che apportano miglioramenti dimostrabili in termini ambientali, di sicurezza e/o di protezione (escludendo gli interventi di ammodernamento a metà vita che estendono significativamente la vita fisica del bene).

PARTE D — ATTIVITÀ ESCLUSE InvestEU

1. Attività che limitano i diritti e le libertà individuali o che violano i diritti umani.
2. Attività nel settore della difesa, nonché l'uso, lo sviluppo o la produzione di prodotti e tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile.
3. Prodotti e attività legati al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio).
4. Attività escluse dal finanziamento ai sensi delle disposizioni pertinenti del Regolamento Horizon Europe (Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce Horizon Europe – il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, stabilendone le norme di partecipazione e diffusione): ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che possano rendere tali modifiche ereditabili; e attività finalizzate a creare embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per l'ottenimento di cellule staminali, anche mediante trasferimento nucleare di cellule somatiche.
5. "Gambling" Gioco d'azzardo (attività relative a produzione, costruzione, distribuzione, trasformazione, commercio o software).
6. Commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media.
7. Attività che coinvolgono animali vivi per scopi sperimentali e scientifici laddove non sia possibile garantire il rispetto della Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali e altri fini scientifici.
8. Attività di sviluppo immobiliare (Real Estate), quali quelle aventi come unico scopo la ristrutturazione e la successiva locazione o rivendita di edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento InvestEU, e agli ambiti ammissibili per operazioni di finanziamento e investimento di cui all'allegato II del medesimo regolamento, come ad esempio investimenti in progetti di efficienza energetica o alloggi sociali.
9. Attività finanziarie, quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari; in particolare, sono escluse le operazioni di acquisizione finalizzate allo smantellamento degli asset o al capitale sostitutivo destinato allo smantellamento degli stessi.
10. Attività vietate dalla normativa nazionale applicabile.
11. Smantellamento, esercizio, adeguamento o costruzione di centrali nucleari.
12. Investimenti connessi all'attività mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e petrolio, nonché investimenti relativi all'estrazione di gas.
Tale esclusione non si applica a:
 - progetti per i quali non esiste una tecnologia alternativa praticabile;
 - progetti relativi alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento;
 - progetti dotati di sistemi di cattura e stoccaggio del carbonio o di cattura e utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento del sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione europea applicabili.
13. Investimenti in strutture per lo smaltimento dei rifiuti in discarica.
Questa esclusione non si applica agli investimenti in:
 - impianti di discarica situati in loco che costituiscono un elemento accessorio di un progetto di investimento industriale o minerario e qualora sia stato dimostrato che il conferimento in discarica è l'unica opzione praticabile per trattare i rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività stessa;
 - impianti di discarica esistenti, al fine di garantire l'utilizzo del gas di discarica e promuovere il recupero delle discariche e il trattamento dei rifiuti minerari.
14. Investimenti in impianti di trattamento meccanico-biologico ("mechanical biological treatment" MBT), salvo che tale esclusione non si applichi agli investimenti destinati all'ammodernamento di impianti MBT esistenti per finalità di recupero energetico dei rifiuti o per operazioni di riciclaggio di rifiuti differenziati, quali il compostaggio e la digestione anaerobica.
15. Investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti, salvo che tale esclusione non si applichi agli investimenti in:
 - impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - impianti esistenti, qualora l'investimento sia finalizzato all'aumento dell'efficienza energetica, alla cattura dei gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, oppure al recupero di materiali dalle ceneri di incenerimento, a condizione che tali investimenti non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti.

Capitolo 3 – Criteri di ammissibilità del finanziamento

1. L'Operazione con il Beneficiario Finale non deve essere strutturata come un rifinanziamento (ossia la sostituzione di un debito esistente), a meno che l'importo destinato al rifinanziamento delle operazioni esistenti non superi il 10% dell'importo principale iniziale dell'Operazione con il Beneficiario Finale. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
2. L'Operazione con il Beneficiario Finale non deve essere stata inclusa in alcun altro portafoglio supportato dal Garante o da qualsiasi altra entità nell'ambito del Fondo InvestEU. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
3. L'Operazione con il Beneficiario Finale deve essere sottoscritta durante il Periodo di Inclusione. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
4. L'Operazione con il Beneficiario Finale deve essere sotto forma di finanziamento a debito. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
5. Per i Beneficiari Finali:
 - (i) diversi dalle Small Mid-Caps, l'importo principale complessivo in essere relativo a tutte le Operazioni con Beneficiari Finali coperte stipulate dall'Intermediario con lo stesso Beneficiario Finale ai sensi del presente Accordo non deve superare EUR 8.250.000 (oppure, se l'Operazione non è denominata in EUR, un importo equivalente nella valuta dell'operazione, determinato utilizzando il Tasso di Cambio Rilevante alla Data di Efficacia); oppure
 - (ii) nel caso di Small Mid-Caps, l'importo principale complessivo in essere di: (i) tutte le Operazioni con Beneficiari Finali coperte stipulate dall'Intermediario con lo stesso Beneficiario Finale ai sensi del presente Accordo, e (ii) qualsiasi altro strumento di finanziamento a debito supportato da InvestEU fornito dall'Intermediario o da altri terzi, come attestato nella dichiarazione "Obligor Limit Self-Declaration", non deve superare EUR 8.250.000 (oppure, se l'Operazione non è denominata in EUR, un importo equivalente nella valuta dell'operazione, determinato utilizzando il Tasso di Cambio Rilevante alla Data di Efficacia), tale importo, in ciascun caso, è definito "Limite per Obbligato" ("Obligor Limit"), fermo restando che detto Limite per Obbligato può essere aumentato per un Prodotto Tematico in conformità alle condizioni previste nel relativo Programma Tematico ed è soggetto al limite massimo ivi specificato.
- [Momento di verifica del requisito: Data di sottoscrizione del contratto]*
6. Qualora l'Operazione con il Beneficiario Finale sia un'operazione di debito subordinato, essa dovrà assumere la forma di una Operazione di Debito Subordinato. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
7. L'Importo Principale Impegnato di un'Operazione con il Beneficiario Finale non deve superare l'Importo Massimo del Capitale dell'Operazione con il Beneficiario Finale. *[Momento di verifica del requisito: Data di sottoscrizione del contratto]*
8. La scadenza prevista di un'Operazione con il Beneficiario Finale non deve essere inferiore alla Durata Minima dell'Operazione con il Beneficiario Finale. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
9. L'Operazione con il Beneficiario Finale deve essere conforme alle disposizioni in materia di Accesso Migliorato al Finanziamento. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
10. La finalità dell'Operazione con il Beneficiario Finale deve essere:
 - (a) un investimento in attività materiali o immateriali;
 - (b) capitale circolante;
 - (c) trasferimenti d'impresa;
 - (d) qualsiasi forma di garanzia di esecuzione; oppure
 - (e) quanto previsto nel Programma Tematico relativo al portafoglio di riferimento.*[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
11. L'Operazione con il Beneficiario Finale deve essere denominata nella Valuta Base o in una Valuta Aggiuntiva. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
12. L'Operazione con il Beneficiario Finale non deve finanziare Attività Illegali né strutture artificiali finalizzate all'elusione fiscale. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
13. I documenti che disciplinano l'Operazione con il Beneficiario Finale devono essere legali, validi, vincolanti ed efficaci ai sensi della normativa applicabile. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
14. L'Operazione con il Beneficiario Finale non deve finanziare operazioni: (i) con un Soggetto Sanzionato, oppure (ii) in violazione di eventuali Misure Restrittive. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
15. L'Operazione con il Beneficiario Finale non deve sostenere alcuna Attività Esclusa da InvestEU. Ai fini del rispetto di tale criterio di ammissibilità, l'Intermediario può fare affidamento sulle dichiarazioni o sugli impegni del Beneficiario Finale contenuti nella documentazione che disciplina l'Operazione con il Beneficiario Finale. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
16. L'Operazione con il Beneficiario Finale non deve essere utilizzata per il prefinanziamento di una sovvenzione nell'ambito di un programma dell'Unione europea. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
17. L'Operazione con il Beneficiario Finale non deve essere un'Operazione di Project Finance, fermo restando che un'Operazione con il Beneficiario Finale:
 - (a) conclusa con un Beneficiario Finale che sia una SPV; e
 - (b) in cui ciascun Sponsor: (i) sia una PMI o una Small Mid-Cap; e (ii) mantenga l'obbligo giuridico diretto di rimborsare integralmente (complessivamente) qualsiasi importo dovuto ai sensi dell'Operazione con il Beneficiario Finale, sarà considerata come non qualificabile quale Operazione di Project Finance.

Ai fini del presente criterio di ammissibilità relativo alle Operazioni con il Beneficiario Finale, si applicano le seguenti definizioni:

"Operazione di Project Finance"

indica un'Operazione con il Beneficiario Finale che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- (a) è conclusa con un Beneficiario Finale che è una società veicolo (special purpose vehicle) dotata di personalità giuridica distinta dagli Sponsor (tale Beneficiario Finale è di seguito denominato "SPV");
- (b) è destinata a finanziare un Progetto o una serie di Progetti;
- (c) per la quale la decisione creditizia iniziale assunta dall'Intermediario si basa sui flussi di cassa futuri della SPV; e
- (d) per la quale l'Intermediario acquisisce garanzie sui beni e sui ricavi della SPV o del Progetto e non ha, o ha un diritto di rivalsa limitato, nei confronti degli Sponsor.

"Progetto"

indica un progetto rientrante in una delle seguenti categorie:

1. Energia	2. Trasporti	3. Partenariati Pubblico-Privati	4. Altro
1.1 Energia elettrica	2.1 Strade/ponti/gallerie/ferrovie	3.1 Servizi ospedalieri	4.1 Estrazione mineraria ATTICITA' ESTRATTIVE (mining)
1.2 Eolico onshore (a terra)	2.2 Trasporto urbano	3.2 Istruzione	4.2 Impianti industriali
1.3 Eolico offshore (in mare)	2.3 Aeroporti/porti	3.3 Riqualficazione	4.3 Telecomunicazioni

		urbana	
1.4 CSP solare a concentrazione	2.4 Materiale rotabile	3.4 Trattamento delle acque	
1.5 Solare fotovoltaico (PV)		3.5 Gestione dei rifiuti	
1.6 Terminali di Rigassificazione GNL			

"Sponsor" indica una persona fisica o giuridica che detiene partecipazioni nella SPV alla quale viene concesso un finanziamento a debito nell'ambito di un'Operazione di Project Finance.

[Momento di verifica del requisito: continuativo]

18. L'Operazione con il Beneficiario Finale non deve avere come finalità specifica il finanziamento di uno qualsiasi dei Settori e/o delle Attività Esclusi dall'EIF. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*
19. L'Operazione con il Beneficiario Finale non deve avere come finalità specifica il finanziamento di uno qualsiasi dei Settori e/o delle Attività Soggetti a Restrizione dell'EIF. Tuttavia, per le Operazioni con Beneficiari Finali che finanziano uno qualsiasi dei settori indicati al paragrafo 14 (industrie e settori ad alta intensità energetica e/o ad elevate emissioni di CO₂) (ad eccezione del punto (iii) (fabbricazione di composti azotati e fertilizzanti contenenti composti azotati)) dei Settori e/o delle Attività Soggetti a Restrizione dell'EIF, il presente criterio di ammissibilità non si applica qualora l'Importo Principale Impegnato di tale Operazione con il Beneficiario Finale sia inferiore o uguale a EUR 50.000. *[Momento di verifica del requisito: data di sottoscrizione del contratto]*
20. Le Operazioni con il Beneficiario Finale concesse con la finalità specifica di finanziare il riscaldamento e/o il raffrescamento (inclusa la produzione combinata di freddo/calore ed energia (CCHP, CHP)) degli edifici devono finanziare uno dei seguenti investimenti: (i) nuovi impianti di riscaldamento e raffrescamento negli edifici (inclusi CCHP, CHP) che non utilizzano carbone, torba o petrolio; (ii) caldaie individuali a gas naturale e micro-CHP a gas che soddisfano i criteri minimi di efficienza energetica, definiti come caldaie di classe A nell'UE (applicabili a <400 kWth) oppure caldaie con efficienza superiore al 90%; (iii) impianti CCHP o CHP alimentati a gas solo se il progetto comporta emissioni nella produzione di elettricità non superiori a 250 g di CO₂ per kWh; e/o (iv) sottoprogetti relativi alla riqualificazione o estensione di reti esistenti, oppure alla costruzione di nuove reti di teleriscaldamento/raffrescamento, a condizione che non si verifichi un aumento annuale delle emissioni di CO₂ derivanti dalla combustione di carbone, torba, petrolio, gas o rifiuti non organici. Il presente criterio di ammissibilità non si applica qualora l'Importo Principale Impegnato dell'Operazione con il Beneficiario Finale sia inferiore o uguale a EUR 100.000 e, nell'ambito di tale operazione, l'importo specificamente destinato a coprire i costi del nuovo sistema di riscaldamento/raffrescamento non superi EUR 50.000. *[Momento di verifica del requisito: data di sottoscrizione del contratto]*
21. Per le Operazioni con il Beneficiario Finale concesse con la finalità specifica di finanziare investimenti nella produzione di energia elettrica e/o calore mediante biomassa, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni di sostenibilità della biomassa: (i) la materia prima deve provenire da biomassa non contaminata o da rifiuti di origine biologica all'interno dell'UE, oppure essere certificata come sostenibile se proveniente da paesi extra-UE, e non deve consistere in materie prime che possano essere destinate all'alimentazione o compromettere la sicurezza alimentare¹⁰; (ii) la biomassa forestale deve rispettare i principi e gli standard di certificazione forestale (ad esempio FSC/PEFC), mediante certificazione completa oppure attraverso un percorso verso la certificazione (roadmap). Le aree di approvvigionamento non ancora certificate devono rispettare gli stessi standard e principi per poter essere certificabili (ossia applicare i medesimi principi e criteri previsti dai sistemi internazionali di certificazione forestale accreditati); (iii) la materia prima non deve derivare da prodotti a base di olio di palma né da materie prime provenienti da foreste tropicali e/o siti protetti (i siti protetti includono i siti Natura 2000 designati ai sensi della normativa UE, i siti riconosciuti dalle Convenzioni di Ramsar, Berna (rete Emerald) e Bonn e le aree designate o individuate per la designazione come siti protetti dai governi nazionali). Il presente criterio di ammissibilità non si applica qualora l'Importo Principale Impegnato dell'Operazione con il Beneficiario Finale sia inferiore o uguale a EUR 50.000. *[Momento di verifica del requisito: data di sottoscrizione del contratto]*
22. Le Operazioni con il Beneficiario Finale non devono avere come finalità specifica il finanziamento di progetti di desalinizzazione. *[Momento di verifica del requisito: data di sottoscrizione del contratto]*
23. Qualora l'Operazione con il Beneficiario Finale sia concessa con la finalità specifica di finanziare l'acquisizione di un veicolo a fini di trasporto, essa non deve finanziare alcun Bene Soggetto a Restrizioni. Il presente criterio di ammissibilità non si applica qualora: (i) l'Importo Principale Impegnato dell'Operazione con il Beneficiario Finale sia inferiore o uguale a EUR 50.000; e (ii) il Beneficiario Finale non sia attivo nei settori del trasporto e magazzinaggio (sezione H della classificazione NACE) e/o del noleggio e leasing di autoveicoli (codici NACE 77.11 e 77.12). *[Momento di verifica del requisito: data di sottoscrizione del contratto]*
24. Tutti i documenti che attestano la conformità dell'Operazione con il Beneficiario Finale a tutti i criteri di ammissibilità applicabili devono essere messi a disposizione del Garante, qualora ciò sia ragionevolmente richiesto dallo stesso, entro e non oltre il 30° Giorno Lavorativo successivo a tale richiesta o entro altra data concordata per iscritto con il Garante. *[Momento di verifica del requisito: continuativo]*